

**REGIONE VENETO**  
**DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E**  
**CONTROLLO ATTI**  
**Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 Venezia, tl.**  
**041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920,**  
[entilocali@regione.veneto.it](mailto:entilocali@regione.veneto.it)  
[www.regione.veneto.it/entilocali](http://www.regione.veneto.it/entilocali)

**RASSEGNA DI INFORMAZIONE GIURIDICO-**  
**NORMATIVA**  
**Anno 5 N. 31 del 20 novembre 2012**

**NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE**

[Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, \(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214\), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 \(in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1\), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.»](#)

Legge 6 novembre 2012, n. 190 [Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.](#)

Ministero Infrastrutture: Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 [Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.](#)

**NEWS GOVERNO E PARLAMENTO**

La Camera ha votato la fiducia dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 ([C. 5520-A](#)) nel nuovo testo delle Commissioni.

### **Province e Città metropolitane**

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane ([S. 3558](#))

### **Misure urgenti per la crescita del Paese**

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ([S. 3533](#)) [Servizio Bilancio - Note di lettura – S. 3533](#)

Senato: [Servizio Studi - Dossier n. 404](#) - Il riordino delle Province - A.S. n. 3558, conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in materia di Province e Città metropolitane

Camera: Servizio Bilancio, [Dossier su emendamenti Legge di stabilità 2013](#)

### **Obbligo di "Quote rosa" nei Consigli Comunali**

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge che favorisce la parità di genere nei consigli comunali. Queste in sintesi le novità: introduzione nella legislazione elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali, due misure rilevanti: una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi dei candidati; la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale: una per un candidato di sesso maschile e l'altra per un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l'annullamento della seconda preferenza. Per quanto riguarda le giunte degli enti locali ed i consigli regionali, non sono previste singole misure, ma è fissato il principio per cui l'atto di nomina o la legge elettorale regionale devono garantire la presenza di entrambi i sessi; disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità nelle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. La proposta ha origine da alcuni progetti di legge, di cui uno di iniziativa governativa, approvati dalla Camera in prima lettura l'8 maggio 2012. Il 10 ottobre 2012 il Senato ha approvato la proposta di legge (A.S. 3290) con alcune modifiche e pertanto il testo ritornato all'esame della Camera in seconda lettura. Una prima modifica apportata dal Senato consiste nella estensione dell'obbligo della presenza di entrambi i sessi, oltre che nelle giunte, anche negli organi collegiali non elettivi del comune della provincia nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La seconda modifica riguarda le conseguenze, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, della presentazione di una lista elettorale in cui un genere è rappresentato in misura superiore a due terzi in contrasto con le disposizioni del nuovo comma 3-bis dell'art. 71 TUEL. Il testo approvato dalla Camera prevedeva che, in tal caso, la Commissione elettorale provvedesse a cancellare i nomi dei candidati del genere sovrarappresentato, iniziando dall'ultimo della lista; qualora, dopo tale operazione, il numero dei candidati rimasti in lista fosse risultato inferiore a quello minimo prescritto, la lista sarebbe stata ruscata. Nel testo del Senato viene meno la sanzione della ruscatura della lista, prevedendosi invece che la riduzione della lista non può, in ogni caso determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista. Per quanto riguarda la disciplina dei partiti, l'Assemblea della Camera, nell'ambito della proposta di legge approvata definitivamente il 5 luglio 2012 (legge n. 96 del 2012), in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici ha introdotto un emendamento (em. 1.212, Amici ed altri), in base al quale i contributi pubblici spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

**NEWS VARIE**

Upi: [Decreto Legge 5 novembre 2012, n. 188 "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane"](#) - Documento ed Emendamenti UPI

## GIURISPRUDENZA

### [Avvalimento: anche l'impresa ausiliaria deve allegare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici](#)

Alla stregua di un pacifico orientamento giurisprudenziale il concorrente che intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento deve sottostare alle regole di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici, nel novero delle quali rientra la prescrizione di cui alla lettera c), che impone l'allegazione di "una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38". Il parallelismo, ricavabile dal dato letterale della legge e dalla ratio che lo ispira, tra gli obblighi dichiarativi posti dalla normativa primaria a carico del concorrente e quelli gravanti sull'impresa ausiliaria di cui quest'ultimo si avvalga, fa sì che con riferimento all'ausiliaria e' necessaria la presentazione di dichiarazioni riguardanti i direttori tecnici e i soci. Merita adesione, al riguardo, l'indirizzo interpretativo, sancito da questa Sezione con la decisione 16 novembre 2010, n. 8059, secondo cui l'art. 49, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici sancisce, sul piano dell'accertamento dei requisiti di ordine generale, una totale equiparazione tra gli operatori economici offerenti e gli operatori economici in rapporto di avvalimento (vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3077). Il Collegio condivide l'assunto interpretativo, da cui muove l'appellante incidentale, secondo cui tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell'ambito del cosiddetto avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 d.lg. n. 163 del 2006. Secondo tale consolidato e condivisibile indirizzo pretorio, il consorzio che partecipi alla procedura, quale che sia la sua natura, deve dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759; sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380). Detto principio risponde a elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'ineludibile esigenza che tutti gli operatori chiamati, a qualunque titolo, all'esecuzione di prestazioni di lavori, servizi e forniture, siano dotati dei requisiti morali di cui all'art. 38 citato. Se tali requisiti fossero accertati solo in capo al consorzio e non anche con riguardo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe, infatti, assurgere a schermo di copertura in guisa da consentire la partecipazione di consorziati sprovvisti dei necessari requisiti soggettivi (conf. Cons. Stato, Ad Plen, sentenza 4 maggio 2012, n. 8, secondo cui una diversa opzione ermeneutica, la quale richiedesse la sussistenza dei requisiti generali in capo al solo Consorzio, "condurrebbe a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che, attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità, riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse"). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.11.2012, n. 5780)

### [Gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: criteri di giudizio della commissione di gara](#)

Il giudizio operato dalla commissione non è di tipo assoluto, bensì di tipo relativo: se ad un'offerta viene assegnato il punteggio massimo, questo non vuol dire che la stessa costituisce la migliore offerta in assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione. Quell'offerta, pertanto, anche se singolarmente considerata non meriterebbe il massimo punteggio, deve, tuttavia, ricevere il massimo dei punti una volta che, all'esito del confronto comparativo, sia risultata la migliore sotto il profilo tecnico, in quanto, se così non fosse, si attribuirebbe all'elemento prezzo un peso proporzionalmente superiore rispetto all'elemento qualitativo, in violazione di quanto stabilito nella lex specialis. Infatti, per i criteri di valutazione riguardanti aspetti

dell'offerta aventi natura quantitativa (appunto il prezzo), all'offerta più conveniente per la stazione appaltante (per esempio ribasso più alto), è sempre attribuito il coefficiente uno e, quindi, nel metodo aggregativo compensatore, il punteggio massimo previsto nel bando. Qualora non si procedesse nello stesso modo, attribuendo all'offerta tecnica e qualitativa più favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel bando, verrebbe indebitamente alterato il rapporto numerico prezzo/qualità, vale a dire il rapporto proporzionale fondamentale che concretizza, secondo l'apprezzamento di base dell'amministrazione, il prescelto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la stessa stazione appaltante ha manifestato nel bando. In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualità non venisse attribuito il coefficiente uno, aumenterebbe, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell'obiettivo prefissato dalla stazione appaltante (in questi termini, cfr. ancora le condivisibili considerazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici determinazione n. 7 del 2011). A differenza di quanto sostiene l'appellante, tale principio non può mutare laddove, come nel caso di specie, la lex specialis di gara preveda per la valutazione dell'offerta tecnica due criteri autonomi stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile. In questo caso, il corretto modus procedendi per rispettare la lex specialis è proprio quello seguito dalla commissione nel caso di specie, consistente nell'attribuire a ciascun elemento qualitativo il punteggio massimo previsto dal bando e poi, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l'offerta migliore dal punto di vista tecnico, effettuare una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l'incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante. In questo modo, infatti, si evita di alterare, per un verso, il peso ponderale di ciascun elemento qualitativo rispetto alla valutazione complessiva della qualità tecnica e, per altro verso, il peso ponderale complessivo della qualità tecnica rispetto all'elemento quantitativo rappresentato dal prezzo. Ed infatti, nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la lex specialis preveda due (o più) criteri autonomi per la valutazione dell'offerta tecnica, occorre rispettare due diverse "proporzioni": la prima, "interna" alla valutazione dell'elemento qualitativo, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l'offerta tecnicamente migliore; la seconda, "esterna" alla valutazione della componente tecnica, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all'elemento qualità tecnica e all'elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l'offerta economicamente più vantaggiosa.

*(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2012, n. 5754)*

[L'inserimento dei candidati in graduatoria non determina un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria](#)

E' principio ricorrente che l'inserimento dei candidati in graduatoria non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria. Non è tuttavia dubbio che l'inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l'assunzione, e che l'amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria. In virtù del giudicato l'amministrazione è dunque obbligata a determinarsi tempestivamente in ordine all'assunzione (in senso positivo o negativo), e, in caso di provvedimento ostativo, a indicare le puntuali ragioni che impediscono l'assunzione a fronte di una graduatoria approvata. In altri termini, l'amministrazione pubblica - se anche ritiene che vi sia un ostacolo di ordine giuridico per l'assunzione (o la nomina) di chi sia stato utilmente collocato in una graduatoria di un concorso - deve emanare un formale atto che contenga le proprie determinazioni, sia per esigenze di trasparenza che per consentire la tutela giurisdizionale dell'interessato (nell'eventuale giudizio di cognizione che questi intenda in ipotesi attivare).

*(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2012, n. 5750)*

[D.I.A. edilizia: decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere comunale inibitorio il Comune conserva il potere inibitorio e sanzionatorio che va esercitato con le forme dell'autotutela, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell'interesse pubblico e di quello privato](#)

Il modello della d.i.a. edilizia è 'a legittimazione differita', sicché l'attività denunciata può essere intrapresa, con contestuale comunicazione, solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 l'amministrazione competente, in caso di dichiarazione presentata in assenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, può esercitare il potere inibitorio nel

termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, che, a sua volta, deve precedere di almeno trenta giorni l'inizio concreto dell'attività edificatoria. Decorso senza esito il termine per l'esercizio del potere inibitorio, la pubblica amministrazione dispone del potere di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Restano inoltre salve, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990, le misure sanzionatorie volte a reprimere le dichiarazioni false o mendaci, nonché le attività svolte in contrasto con la normativa vigente, così come sono impregiudicate le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla disciplina di settore. Come ha chiarito di recente l'adunanza plenaria (nel risolvere un conflitto sulla natura provvedimentale o meno della d.i.a.), con tali disposizioni in materia di autotutela il legislatore, lungi dal prendere posizione sulla natura giuridica dell'istituto a favore della tesi del silenzio-assenso, ha voluto solo chiarire che il termine per l'esercizio del potere inibitorio doveroso è perentorio e che, comunque, anche dopo il decorso di tale spazio temporale, la p.a. conserva un potere residuale di autotutela. Tale potere, con cui l'amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dalle norme citate, con particolare riguardo alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio (Cons. St., ad. plen., 29 luglio 2011 n. 15). In sintesi la citata decisione della adunanza plenaria n. 15/2011, pur aderendo alla tesi della natura non provvedimentale della d.i.a., ha ritenuto che, a tutela dell'affidamento dell'autore della d.i.a., decorso il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, l'amministrazione che intenda esercitare i poteri di inibizione e controllo non esercitati tempestivamente entro trenta giorni, può farlo a condizione del rispetto del modello paradigmatico del procedimento e dell'atto di autotutela. Dunque non è contestabile che l'amministrazione conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la d.i.a., tuttavia tali poteri vanno esercitati nelle forme dell'autotutela. (*Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2012, n. 5754*)

#### [Impugnazione degli atti di gara: principi giurisprudenziali consolidati](#)

Dapprima la decisione della adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, e poi la sentenza della adunanza plenaria 7 aprile 2011, n. 4, hanno chiarito che di regola l'impugnazione degli atti di gara è consentita solo ai concorrenti che siano stati legittimamente ammessi alla gara stessa: la giurisprudenza ha così indicato i casi, tassativi, in cui si può consentire la impugnazione degli atti di gara da parte di soggetti che alla gara non hanno partecipato. La decisione della adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, ha ritenuto esservi un onere di immediata impugnazione: a) delle clausole del bando di gara che, imponendo requisiti soggettivi di partecipazione non posseduti dal concorrente, gli impediscono in via immediata e diretta la partecipazione; b) delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all'interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale. La medesima decisione non si è invece occupata funditus dei casi (esaminati anche dalla giurisprudenza comunitaria) in cui l'impugnazione sia stata proposta da una impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara. La sentenza della adunanza plenaria n. 4/2011 ha chiarito che, salvo puntuali eccezioni, la legittimazione all'impugnazione spetta a chi partecipa alla gara (§§ 37-40) e che le eccezioni alla regola sono (§ 39): - la contestazione in radice della scelta di indire la procedura (con la legittimazione in capo al titolare di un rapporto incompatibile con il nuovo affidamento); - la contestazione dell'affidamento diretto senza gara (con la legittimazione della "impresa di settore"); - la contestazione di una clausola del bando 'escludente'. (*Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2012, n. 5748*)

#### [L'impugnazione dell'atto presupposto non esime dall'onere di impugnare anche l'atto consequenziale qualora incida sulla posizione di terzi](#)

Il principio secondo cui la tempestiva impugnazione dell'atto presupposto esime dall'onere di impugnare l'atto consequenziale, al quale si estende l'effetto caducante derivante dall'annullamento dell'atto presupposto, non può trovare applicazione nel caso in cui l'atto consequenziale incide in via immediata e diretta sulla posizione di soggetti terzi rispetto al giudizio instaurato contro l'atto presupposto. In tal caso, vi è onere di impugnare anche l'atto consequenziale e di notificare l'impugnazione al soggetto controinteressato o vi è quanto meno l'onere di integrare il contraddittorio in relazione all'originario giudizio contro l'atto presupposto. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l'annullamento dell'atto presupposto non può comportare l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, quando l'atto posteriore abbia conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte

necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto (Cons. St., sez. VI, 30 ottobre 2001 n. 5677; Id., sez. V, n. 447/1994; Cons. giust. sic., n. 154/1996; n. 398/1997). Tale principio esonera il ricorrente dall'onere di impugnare tutti gli atti strettamente esecutivi e conseguenti rispetto a quello presupposto impugnato a condizione che con tali atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto tale eventualità comporta la necessità di consentire la loro difesa in giudizio non già attraverso il rimedio dell'opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma attraverso la notificazione del ricorso da proporre avverso l'atto conseguente (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2007 n. 1948). (*Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2012, n. 5748*)

[È inesistente la notificazione se nella relata risulta che l'atto non è stato notificato per trasferimento del domiciliatario e la parte notificante non ha provveduto a rinnovare la notifica](#)

Come già puntualizzato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV, 25 maggio 2012, n. 3087), nel caso in cui risulti dalla relata di notifica che l'atto non è stato notificato per trasferimento del domiciliatario e la parte notificante, pur a conoscenza di ciò, non provveda ad effettuare (nel termine di decadenza) o a richiedere (ove il termine sia scaduto) la rinnovazione della notifica, si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione; a tal fine nessun rilievo assume la questione della conoscenza o della conoscibilità del nuovo recapito del procuratore, la quale non incide sulla necessità della rinnovazione della notifica, ma semmai sull'individuazione delle modalità di rinnovazione (Cons. Stato, IV, 14 luglio 2004, n. 5082).

Peraltro nel nuovo Codice del processo amministrativo l'art. 93, comma 2, dispone, in modo espresso, qualora la notificazione dell'impugnazione non abbia avuto esito per il trasferimento del domiciliatario, che non abbia comunicato in via formale il nuovo domicilio "alle altre parti", che la parte che intenda proporre l'impugnazione possa chiedere, con istanza corredata dall'attestazione della mancata notifica, al Presidente del tribunale amministrativo regionale o al Presidente del Consiglio di Stato "secondo il giudice adito con l'impugnazione", la fissazione di un termine perentorio "per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione". (*Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2012, n. 5744*)

[La mancata esecuzione del giudicato consente di agire per il risarcimento del danno in sede di giudizio di ottemperanza](#)

La domanda risarcitoria ben può essere correttamente proposta in sede di ottemperanza in quanto, in coerenza con il disposto dell'art. 112, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha ad oggetto solo il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione del giudicato. La tutela reintegratoria di cui a detta ultima norma ha quale presupposto il dato oggettivo della mancata attuazione della statuizione giurisdizionale e non richiede l'addebitabilità dell'inesecuzione o dell'impossibilità di attuazione a colpa della pubblica amministrazione. (*Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.11.2012, n. 5708*)

[E' esclusa la condonabilità degli interventi edificatori realizzati in aree nelle quali siano consentite solo opere di risanamento conservativo](#)

Nella vicenda in esame il diniego di sanatoria del Comune è motivato con riferimento al disposto dell'art. 33, lett. a), L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto l'opera in oggetto realizzata nell'ambito di un fabbricato vincolato a risanamento conservativo determina un evidente peggioramento architettonico di una Piazza. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di sanatoria costituisce la doverosa applicazione della disciplina dettata dall'art. 14 delle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. che, per le aree comprese nel centro storico (zona A), consente solo interventi di restauro scientifico o risanamento conservativo finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a qualificare il contesto ambientale, vietando ogni costruzione, anche di carattere provvisorio. Viene quindi in rilievo un vincolo urbanistico di assoluta inedificabilità che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, impedisce la sanatoria dell'opera abusiva in esame, concretatasi nella sostanziale sopraelevazione dell'edificio e nella costruzione di un nuovo vano. Risulta pertinente al caso di specie il condivisibile insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato sez. V, 25 settembre 1995, n. 1346) secondo cui l'art. 33, comma 1, l. n. 47/1985 citato, richiamato dal provvedimento impugnato e applicabile anche ai vincoli imposti in sede di pianificazione urbanistica, esclude la condonabilità degli interventi edificatori realizzati in aree nelle quali siano consentite solo opere di risanamento conservativo. (*Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.11.2012, n. 5707*)

### [Scorrimento di graduatoria o nuovo concorso? Se la P.A. indice un nuovo concorso la tutela spetta al giudice amministrativo](#)

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi in tal caso valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Tuttavia, ove, vi sia un provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la pretesa azionata implica la contestazione dell'esercizio del potere della P.A., a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 165 del 2001 (Corte Cass., s.u., 20 agosto 2009, n. 18499). Pertanto, deve escludersi la giurisdizione amministrativa solo allorché non si muovano contestazioni sulle relative procedure concorsuali e conseguenti graduatorie, ma si "pretenda" esclusivamente di far scorrere la graduatoria stilata. Infatti, è propria della giurisdizione amministrativa, a norma dell'art. 63 D.lgs. n. 165 del 2001, la fase concorsuale – che si conclude con la stesura ed approvazione delle graduatorie – mentre, sussiste la generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro del c.d. pubblico impiego privatizzato anche quando si controverta dell'assunzione al lavoro a seguito di scorrimento. Tali controversie, infatti, riguardano piuttosto l'utilizzo della graduatoria da parte del datore di lavoro. In tale ultima ipotesi, si tratta, quindi, di una vicenda – e di un contenzioso – che si colloca a valle della procedura concorsuale, sicché non viene affatto in rilievo la (eccezionale) deroga alla generale giurisdizione del giudice ordinario. Vale, invece, a derogare la giurisdizione ordinaria, non solo l'ipotesi in cui si muovano contestazioni alla graduatoria, ma anche il caso in cui il preteso scorrimento si fondi sull'impugnazione del provvedimento di indizione di un nuovo concorso per l'accesso all'impiego, invece, che di utilizzazione della graduatoria già a disposizione dell'Amministrazione. In questo caso la contestazione investe, infatti, l'esercizio del potere dell'amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale e, pertanto, si verte nuovamente in materia di procedure concorsuali, la cui cognizione è demandata al G.A., vantando l'aspirante una posizione di interesse legittimo rispetto al corretto esercizio del potere. In estrema sintesi, pertanto, quando si invochi lo scorrimento di una graduatoria, disatteso da una P.A., il discrimen per radicare la giurisdizione dinanzi al G.O., "naturalmente" competente per le controversie in tema di assunzione al lavoro, è dato dal concomitante esercizio del potere di bandire un nuovo concorso, perché laddove ciò si verifichi, la controversia dovrà essere conosciuta dal G.A. che, in primo luogo, dovrà delibare la legittimità dell'esercizio di tale potere. Per ciò: le controversie in materia di "scorrimento" sono devolute alla G.O., ma se questo è negato perché è bandito un nuovo concorso, oggetto di contestazione, sarà il G.A. a dover decidere sulla controversia. (TAR Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 9.11.2012, n. 1914)

### [Installazione di un impianto di telefonia mobile: l'assenza di una disciplina specifica comunale non preclude di per sé l'assentibilità dell'istanza presentata dal gestore](#)

Per costante giurisprudenza "l'assenza di una disciplina specifica, volta a individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ..." non preclude di per sé l'assentibilità dell'istanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.4.2008, n. 1767). (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 9.11.2012, n. 4561)

### [I piani di recupero hanno natura meramente programmatica e quindi ad essi e' applicabile la disciplina statale per i piani particolareggiati](#)

Per giurisprudenza costante, i piani di recupero, nella configurazione ad essi data dagli art. 28 e 30, l. 5 agosto 1978 n. 457, sono strumenti di pianificazione urbanistica a finalità attuative e di livello gerarchicamente subordinato ai quali si riconnettono obblighi di trasformazione edilizia e urbanistica per i proprietari e per il Comune e che non hanno, quindi, una natura meramente programmatica; di conseguenza è ad essi applicabile, per esplicita volontà di legge, la disciplina statale per i piani particolareggiati (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537). In particolare, in forza del richiamo contenuto all'art. 28, c. 4, l. 5 agosto 1978, n. 457, trova applicazione l'art. 16, l. n. 1150/1942, ai sensi del quale "il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito". In forza di questa previsione - in questa parte vigente, essendo l'abrogazione disposta dall'art. 58, d.P.R. n. 327/2001 limitata alle norme riguardanti l'espropriazione - sussiste in capo alla p.a. un obbligo di notifica individuale, ma solo per i proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del piano di recupero (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537). (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 9.11.2012, n. 2730)

### [Se l'opera abusiva e' diversa da quella oggetto di domanda di condono edilizio, per l'adozione dell'ordinanza di demolizione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento](#)

Nel caso di specie il giudice rileva come l'opera contestata dal Comune integra un intervento di nuova costruzione, realizzato in assenza di permesso di costruire, per cui l'ingiunzione di demolizione censurata è non solo legittima, ma anche dovuta, esplicitazione di attività vincolata. È evidente l'estraneità di detta struttura rispetto ad ambedue le domande di condono edilizio invocate dalla parte ricorrente, atteso che l'istanza presentata ai sensi della legge n. 47/1985 concerne un manufatto avente la superficie utile abitabile di 30 mq, mentre quello ai sensi della legge n. 724/1994 riguarda un manufatto adibito ad abitazione di 98,87 mq. A fronte del carattere vincolato dell'attività sottesa all'adozione del provvedimento gravato, la dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l'annullamento, secondo quanto previsto dall'art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.. (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sentenza 9.11.2012, n. 9224)

[Consiglio di Stato, Sez. V, 5/11/2012 n. 5589](#) - Sulle caratteristiche del servizio di refezione scolastica.

[Corte dei conti, Puglia, sentenza 1216 del 2012](#) – Sul rapporto tra dirigenza e organi di governo-a Italia Oggi del 9 novembre: [Niente attenuanti per i dirigenti](#)

[Consiglio di Stato, sez. V, 5/11/2012 n. 5595](#) – Non è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per quanto riguarda i requisiti ex artt. 38 e 39 d.lgs. n. 163/06, perché intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per la PA.

[Consiglio di Stato, sentenza 5 novembre 2012 n. 5594](#) – Sulla qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo

[Consiglio di Stato, sentenza 5 novembre 2012 n. 5591](#) – In ordine alle condizioni per il subentro nella concessione di lavori pubblici in project financing

[Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408](#) – Sulla ammissibilità del ricorso all'avvalimento anche con riferimento alla certificazione di qualità.

### **Corte dei conti, sentenza n. 293 del 22 ottobre 2012 – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria**

Le disposizioni legislative statali e regionali in materia di stabilizzazioni di personale precario non prescindono dai principi fondamentali relativi all'obbligo di programmazione preventiva della relativa spesa nonché all'obbligo di riduzione della spesa di personale su base annuale. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro nella sanità le stabilizzazioni del personale precario dipendente dal servizio sanitario regionale rimangono subordinate agli obblighi di riduzione tendenziale della spesa corrente di personale. La violazione di tali principi comporta responsabilità per danno erariale del management delle A.S. che ha disposto le stabilizzazioni illegittime.

### **Corte dei conti, sentenza n. 184 del 3 luglio 2012 - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria**

Non sussiste la giurisdizione contabile per il danno subito direttamente dalle Poste Italiane Spa che abbiano dovuto rimborsare un ente di previdenza di importi pensionistici di cui si era appropriata una propria dipendente nell'esercizio delle sue funzioni di operatore di sportello. Militano a favore di tale conclusione: la qualità di società per azioni dotata di autonomia patrimoniale da cui deriva l'integrale applicazione delle norme contenute nel codice civile e la necessità di distinguere la posizione della



amministratori e dipendenti cui questo rapporto non è riferibile mentre non rileva la qualità di “organismo pubblico” considerato che essa è prevista nella disciplina comunitaria solo in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione degli appalti.

[Consiglio di Stato, Sez. V, 8/11/2012 n. 5693](#) - Sulla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 38, del d.lgs. n. 163/2006.

Consiglio di Stato, [sentenza n. 5681 dell'8 novembre 2012](#) - In tema di annullamento in autotutela

Consiglio di Stato, [sentenza n. 5469 del 25 ottobre 2012](#) - Sulle condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza della PA

Consiglio di Stato, [sentenza 17/0/2012, n. 5347](#) - Denunce di abuso edilizio: la PA deve sempre pronunciarsi

Consiglio di Stato, [sentenza n. 3039 del 23 maggio 2012](#) - Autorizzazione unica per la costruzione di impianti eolici e conferenza di servizi: sul valore procedimentale del dissenso qualificato

[Tar Sicilia, Catania, sentenza 13 novembre 2012 n. 2621](#) - Sull'esclusione automatica delle offerte anomale in numero inferiore a 10

[Tar Puglia, Bari, sentenza 9 novembre 2012 n. 1907](#) – Sulla presentazione della certificazione di qualità in copia conforme invece che in originale

[Tar Sicilia, Catania, sentenza 9 novembre 2012 n. 2597](#) - Sulla divergenza tra prezzo espresso in cifre e in lettere

Consiglio di Stato, [sentenza 14.11.2012, n. 5748](#) - Sui principi giurisprudenziali relativi all'impugnazione degli atti di gara

Consiglio di Stato, [Ordinanza n. 4460 del 14 novembre 2012](#) – In tema di riordino delle Province

Tar Calabria, Reggio Calabria, [2012/671](#)- Per la rappresentanza in giudizio dell'Ente non serve l'autorizzazione della Giunta Comunale Tar

Tar Campania, Napoli, [2012/4600](#) - Sono nulle le clausole contrattuali che negano nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa la revisione periodica del prezzo pattuito

[Tar Friuli, sentenza 14 novembre 2012 n. 407](#) - Inammissibile il ricorso diretto contro la SCIA

[Tar Puglia, Bari, sez. I, 9/11/2012 n. 1903](#) - La richiesta in una gara per l'affid. del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'iscriz. all'Albo Naz. Gest. Ambientali, non più prevista dalla legge, viola i principi della par condicio e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

## **PRASSI AMMINISTRATIVA**

Emilia Romagna, [472/2012](#) – Richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 per conoscere se la variazione dell'indice Istat per le locazioni passive dovute dalle Pubbliche

Amministrazioni per immobili istituzionali abbia effetto retroattivo dal 1/1/2012 oppure decorra dall'entrata in vigore del provvedimento.

Lombardia, 7 novembre 2012, [471/2012](#) - Richiesta di parere sull'ambito applicativo del d.l. n. 95/2012, conv. nella l. n. 135/2012, e in particolare dell'art. 3, c.3, con riferimento alla locazione passiva intercorrente tra un locatore e una s.r.l. a totale partecipazione pubblicitica.

Umbria, 23 ottobre 2012 – [186/2012](#) - Sull'incremento delle ore di part-time tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno

[Corte dei conti Lombardia delibera/463/2012/PAR](#) - In merito alla corretta interpretazione dell'articolo 32, lettera f) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il quale individua i concessionari di servizi quali soggetti che possono affidare lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio (per la realizzazione di opere che diventano proprietà del Comune). I concessionari di servizi deve osservare le regole di evidenza pubblica nel caso in cui, ai fini della gestione del servizio, debba in virtù della convenzione stipulata, affidare appalti di lavori strumentali.

[Corte dei conti Lombardia delibera/461/2012/PAR](#) - Sulla valutazione della capacità assunzionale della società in house alla stregua del parametro indicato dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008.

[Corte dei conti Lombardia delibera/456/2012/PAR](#) – In tema di allocazione contabile delle somme erogate e trasferite da parte di altri soggetti municipali. Nel caso di prestazioni o spese sostenute dall'ente in "conto proprio", anche se allo stesso tempo in cointeressenza con altri enti, dai quali si riceve un congruo rimborso spese, le somme andranno imputate nei titoli delle entrate e spese che sostengono lo svolgimento delle proprie attività e non "in conto terzi", in quanto attività che interessano, con rischio proprio, il patrimonio, il bilancio e le competenze dell'ente medesimo.

[Corte dei conti Lombardia delibera/452/2012/PAR](#) – In merito alla corretta interpretazione dell'art. 92 del d.lgs. 163/2006, relativo all'attribuzione del c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti, ritiene che la locuzione "atto di pianificazione" inserita nella norma, debba necessariamente riferirsi alla progettazione di opere pubbliche e non ad un mero atto di pianificazione territoriale redatto dal personale tecnico abilitato dipendente dell'amministrazione.

[Corte dei conti Lombardia delibera/450/2012/PAR](#) – Circa la possibilità di accordare da parte del Comune ad un dipendente, data la sua qualità di "profugo", i benefici previsti dall'art. 1 della legge n. 336/1970.

Corte dei conti, Basilicata, 14 novembre 2012 – [parere 175/2012](#) - Parere sulla corretta allocazione in bilancio di risorse per funzioni delegate dalla Regione.

Corte dei conti, Emilia Romagna, 26 ottobre 2012 – [parere 432/2012](#) - Parere in merito al corretto inquadramento contabile del contratto di disponibilità.

## **DOTTRINA**

[Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia](#) - Analisi e valutazione dell'atto Camera 5210 - Rapporto del CISE

A. Bianco, [Uffici tecnici: gli incentivi per dipendenti e dirigenti](#)

Loreto Del Cimmuto, [La gestione associata di funzioni e servizi nei piccoli comuni](#)

Ipsonews, [Le patologie negoziali derivanti da illegittimità della procedura di gara: quali limiti alla valutazione incidentale postuma del g.o.?](#)

Seminari SSPAL – SSAI – Università Tor Vergata,

[Organizzazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni](#)

[Dinamiche e comportamento organizzativo](#)

[Il sistema di gestione del personale](#)

[La valutazione del personale nella P.A.](#)

Approfondimenti del Cndcec

[Rimborso della Tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei telefoni cellulari: un quadro d'insieme delle interpretazioni in essere e sulle possibili soluzioni operative per gli Enti Locali](#)

[La Tares e l'Imposta sui servizi comunali](#)

[La rilevanza ai fini dell'Iva dell'attività immobiliare degli Enti Locali](#)

[Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi](#)

## **RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE**

*Fonte Legautonomie*

- 12/11/2012 Stampa [La via del presidenzialismo](#)  
12/11/2012 Repubblica [L'anno di Monti sconfitta l'emergenza ma riforme in ritardo](#)  
12/11/2012 Repubblica [I principi del montismo](#)  
12/11/2012 Italia Oggi [Preventivi e bilanci dei gruppi al vaglio della Corte dei conti](#)  
12/11/2012 Milano Finanza [Alt alla zavorra dei costi](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Più tutele ai ragionieri-capo](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Segretari, stipendi accessori sempre da «motivare»](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Stretta più soft sugli acquisti di mobili e arredi nella Pa](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [La corruzione nella rete della «231»](#)  
12/11/2012 Corriere Sera [Banche & Province. Il terremoto nuove super-province](#)  
12/11/2012 Corriere Sera [Come migliorare efficacia e costi di un servizio prezioso](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Per gli statali tagli a tutto campo](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Un'occasione per non rinunciare alla vera riforma](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Pratiche con tempi certi solo in 7 ministeri](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Giudici dei Tar ultimo baluardo contro l'inerzia](#)  
12/11/2012 Italia Oggi Sette [Gare, il contenzioso è un salasso](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Una sfida da raccogliere](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Aeroporti: enti locali in affanno](#)  
12/11/2012 Tempo [L'orario dei prof non si tocca](#)  
12/11/2012 Sole 24 Ore [Fondazioni-Cdp verso la mediazione](#)  
12/11/2012 Repubblica [Tobin Tax uno spettro sui mercati](#)  
10/11/2012 Corriere Sera [come migliorare efficacia e costi di un servizio prezioso](#)  
10/11/2012 Italia Oggi [regioni, tagli a consigli e indennità](#)  
9/11/2012 Finanza & Mercati [Corte Conti vigilerà sui bilanci degli enti](#)  
9/11/2012 Italia Oggi [Una relazione all'inizio e una alla fine del mandato](#)  
9/11/2012 Italia Oggi [Dirigenti p.a. sempre responsabili](#)  
9/11/2012 Sole 24 Ore [Enti locali, fiducia al Governo sul decreto che taglia la spesa](#)  
9/11/2012 Sole 24 Ore [Duello sul tetto al bonus per le nuove infrastrutture](#)  
9/11/2012 Mf [L'accorpamento delle Province fa aumentare le polizze RC Auto](#)  
9/11/2012 Repubblica [Saitta - "Non è un ricatto, i soldi ci mancano sul serio](#)  
9/11/2012 Messaggero [Patroni Griffi: colpiscono ragazzi per difendere le poltrone](#)

9/11/2012 Stampa [Negli ultimi tre anni investimenti tagliati del 20%](#)  
 9/11/2012 Corriere Sera [Sì della Camera Tetto ai costi negli enti locali](#)  
 9/11/2012 Corriere Sera [cambierà l'assistenza negli ospedali](#)  
 9/11/2012 Corriere Sera [Consigli, con la norma taglia incarichi liberati 300 posti](#)  
 9/11/2012 Italia Oggi [Una controriforma sui controlli](#)  
 9/11/2012 Italia Oggi [Valutazione ai dipendenti coperta](#)  
 9/11/2012 Italia Oggi [Piani di legalità nei pubblici uffici](#)  
 9/11/2012 Italia Oggi [Non c'è trasparenza senza controllo dei tempi](#)  
 9/11/2012 Stampa [Nel 2013 meno tasse alle famiglie](#)  
 9/11/2012 Mf [Il canone della Rai può diventare una tassa](#)  
 9/11/2012 Corriere Sera [Informazione, una legge squilibrata](#)  
 8/11/2012 Italia Oggi [Contratti di disponibilità, spese fuori dal Patto](#)  
 8/11/2012 Italia Oggi [Malattia, meglio visitare i pazienti](#)  
 8/11/2012 Italia Oggi [tassa rifiuti non esiste ma i suoi regolamenti sopravvivono](#)  
 8/11/2012 Corriere Sera [Per il salva Comuni servono 3 mld Sisma, tasse rinviate](#)  
 8/11/2012 Corriere Sera [La mappa dei tagli nei nostri ospedali](#)  
 8/11/2012 Sole 24 Ore [Taglio a 20mila posti letto](#)  
 8/11/2012 Italia Oggi [Le Agenzie accorpate in tre anni](#)  
 8/11/2012 Sole 24 Ore [Fondo anti-dissesto: cresce la fila dei sindaci in attesa](#)  
 8/11/2012 Italia Oggi [Agenda digitale, ok invio telematico dati alle p.a](#)  
 8/11/2012 Italia Oggi [La CDP pronta a far crescere le superutility](#)  
 8/11/2012 Sole 24 Ore [I conti in pari? Se ci fosse ancora l'Isae a vigilare...](#)  
 7/11/2012 Mattino [«Serve un bonus al primo partito per garantire più governabilità»](#)  
 7/11/2012 Stampa [Il compromesso possibile](#)  
 7/11/2012 Sole 24 Ore [Allarme Corte dei conti: «L'Inps deve risanare i fondi»](#)  
 7/11/2012 Repubblica [Pensione ridotta fino al 15% per i precari e le donne](#)  
 7/11/2012 Corriere Sera [La norma salva Comuni aiuti di 200 euro a cittadino](#)  
 7/11/2012 Sole 24 Ore [Tre aiuti aggiuntivi per i Comuni in default](#)  
 6/11/2012 Sole 24 Ore [Blocco dei contratti, non della carriera](#)  
 6/11/2012 Sole 24 Ore [Stabilizzazioni illegittime: i manager di una Asl condannati](#)  
 6/11/2012 Sole 24 Ore [Deficit zero \(per crescere\)](#)  
 6/11/2012 Sole 24 Ore [Una white list per gli appalti](#)  
 6/11/2012 Italia Oggi [Imprese corrotte non responsabili](#)  
 6/11/2012 Finanza & Mercati [Monito Equitalia riscossione: Comuni rischiano milioni](#)  
 6/11/2012 Avvenire [Diffamazione: libertà e responsabilità](#)  
 6/11/2012 Italia Oggi [Giudizi lenti, sei mesi per i ristori](#)

- <http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php>
- <http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php>
- [http://www.selpress.com/cdr/esr\\_p1.asp](http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp)
- <http://www.regioni.it/newsletter/>
- [http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna\\_stampa/](http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/)
- <http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx>

## LINKS

- <http://www.altalex.com/>
- <http://www.diritto.it/>
- <http://www.federalismi.it/federalismi/>
- <http://www.acselweb.it/>
- <http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21>
- <http://www.anciveneto.org/>
- <http://www.anci.it/index.cfm>
- <http://www.reform.it/>
- <http://www.unitel.it/>
- <http://www.upel.va.it/>
- <http://www.upinet.it/upinet/>
- <http://www.legautonomie.it/sito/default.asp>
- <http://www.astrid-online.it/>
- <http://www.piscino.it>
- <http://www.comuniverso.it/>
- <http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html>
- <http://www.ptpl.altervista.org/>
- <http://incomune.interno.it/>
- <http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/>